

BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO.

Il presente bando stabilisce i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione del contributo regionale assegnato al Comune di Loano per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Fondo sociale affitti). I contributi verranno assegnati fino all'esaurimento delle risorse disponibili (euro 118.405,06).

ARTICOLO 1 REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Possono beneficiare del contributo suddetto i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo prima casa regolarmente registrato e non stipulato tra parenti o affini entro il 2° grado, residenti a Loano al momento della presentazione dell'istanza.

La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda, purché il richiedente dimostri, prima della formazione dell'elenco comunale degli ammessi a contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.

Il contratto di locazione deve essere intestato al richiedente o ad un componente maggiorenne convivente con il nucleo familiare, riferirsi ad alloggi siti in Comune di Loano, in locazione sul mercato privato e occupati, a titolo di residenza. Sono ammessi i contratti per i quali è pendente lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l'indennità di occupazione.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati secondo la normativa regionale. Non sono ammesse richieste di contributo relativamente a canoni il cui importo contrattuale risulti superiore a € 8.400,00=.

Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso se in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;
- b) residenza anagrafica nell'alloggio in locazione, sito nel Comune di Loano al momento di presentazione dell'istanza;
- c) titolarità di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo primario non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 o con superficie netta interna superiore ai 110 mq, estendibile fino a 120 mq per i nuclei familiari con più di cinque componenti;
- d) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell'ambito del territorio provinciale, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n.2 di cui alla D.G.R. n.

613 del 25/07/2018 (nuovi indirizzi e criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed individuazione degli ambiti ottimali di utenza, art. 3 comma 1 lettere b) e c) delle l.r. 10/2004 e s.m.), fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;

- e) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente imposta sugli immobili, sia superiore a quello corrispondente al valore medio degli alloggi di E.R.P. (calcolato dalla competente A.R.T.E.) presenti nel bacino d'utenza dove è localizzato il Comune che ha emanato il bando (€ 125.670,01);
- f) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio sia inutilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;
- g) valore dell' I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, non superiore a € 16.700,00= ovvero non superiore a € 35.000,00 e in presenza di una perdita del proprio reddito IRPEF rispetto all'anno precedente superiore al 25 per cento, in ragione dell'emergenza COVID;
- h) effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare - nell'annualità precedente alla presentazione della domanda di contributo - dell'onere relativo al canone di locazione risultante da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario);

I requisiti suddetti, posseduti alla data della pubblicazione del bando comunale, sono dichiarati dall'interessato nella domanda di accesso al contributo, redatta sull'apposito modello allegato al bando medesimo, ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La riduzione del reddito, di cui alla lettera g) – stante il protrarsi dell'emergenza epidemiologica – può essere certificato tramite I.S.E.E. corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020

ARTICOLO 2 ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo teorico erogabile è pari al 40% del canone di locazione annuale, rapportato al numero di mesi sostenuti, arrotondato all'unità superiore.

Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a € 300,00; il contributo teorico massimo riconoscibile è pari a € 2.800,00.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 16 comma 1 bis del D.P.R. 22/12/1986 n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi), il contributo teorico viene ridotto dell'importo detratto ai fini fiscali anche in frazioni di anno.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato di altri contributi concessi dai Servizi sociali per il pagamento dell'affitto, il contributo teorico viene ridotto dell'importo erogato annualmente.

Non è cumulabile con il contributo FSA, la quota del reddito o della pensione di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, destinata alla copertura del canone di locazione percepito nell'anno 2022.

ARTICOLO 3 MODALITA' PRESENTAZIONE ISTANZA

La domanda deve essere redatta su apposito modulo da ritirarsi presso gli uffici U.R.P. del Comune (da lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 ed il giovedì dalle 15 alle 16) ovvero scaricabile dal sito www.comuneloano.it.

La domanda, in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativo ai requisiti richiesti per l'ammissione, dovrà essere compilata in ogni sua parte e firmata; inoltre alla stessa dovrà essere allegata la seguente documentazione, pena inammissibilità della stessa:

- documento di identità del richiedente;
- ricevute comprovanti il pagamento del canone di locazione anno 2022;
- contratto regolarmente registrato ed estremi di registrazione;
- compilazione dell'allegato 4.

L'istanza redatta in carta semplice potrà essere presentata dal 19.04.2023 sino al 30° giorno dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune a pena di inammissibilità (entro il 19 maggio 2023) presso l'ufficio U.R.P. del Comune di Loano negli orari di apertura al pubblico oppure mediante invio via pec all'indirizzo loano@peccomuneloano.it.

Farà fede la data di protocollazione dell'ente se la domanda è prodotta a mano e la data di avvenuta consegna se inoltrata mezzo PEC.

A tale documentazione, costituendo autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, se la firma non è apposta in presenza dell'impiegato addetto, occorre allegare copia di un documento di identità.

Il richiedente deve indicare nell'istanza il valore I.S.E.E. riferito al nucleo familiare ed il numero di protocollo presentazione D.S.U..

L'amministrazione si riserva di verificare la veridicità di quanto autocertificato. In caso di falsa dichiarazione si decade dai benefici ottenuti e si incorre nelle sanzioni penali previste dalla legge.

Si fa presente che le condizioni di ammissibilità devono persistere al momento della presentazione della domanda e comunque qualsiasi documentazione ed o integrazione dovrà essere presentata tassativamente entro la data di scadenza.

Non saranno accettate richieste pervenute oltre il termine di scadenza ovvero redatte con modalità difformi da quelle indicate né saranno accettate richieste compilate solo in parte, mancanti degli allegati obbligatori o sprovviste della data e/o della sottoscrizione.

Sarà cura del Comune di Loano, quale istruttore della pratica di accesso al beneficio, per conto della Regione Liguria, trasmettere i dati indicati nell'allegato 4 relativi al monitoraggio della condizione abitativa mediante il portale regionale dedicato.

ARTICOLO 4 ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

Il Comune verifica la completezza e la regolarità della compilazione dei moduli di domanda e dei relativi allegati presentati nei termini stabiliti dall'utenza interessata e formula la graduatoria provvisoria entro sessanta giorni, dandone notizia all'Albo Pretorio del Comune: gli istanti nei successivi 15 giorni consecutivi potranno accedere al competente ufficio per visionare la propria istanza e presentare eventuale reclamo.

Ai sensi della Legge 241/90 il Comune di Loano NON INVIERA' comunicazioni personali all'indirizzo di residenza dei singoli interessati, circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria; le comunicazioni agli interessati si considerano soddisfatti mediante l'affissione all'Albo pretorio

La graduatoria degli ammessi e l'elenco degli esclusi saranno pubblicati in forma anonima secondo la vigente normativa sulla privacy, riportando esclusivamente il numero di protocollo della domanda.

ARTICOLO 5 RISCONTRO RECLAMI

L'amministrazione comunale provvederà a riscontrare tali reclami entro i successivi 10 giorni decorsi i quali l'ufficio provvede a redigere graduatoria definitiva degli ammessi.

ARTICOLO 6 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI

La liquidazione agli aventi diritto avverrà entro trenta giorni dalla redazione della graduatoria definitiva. Qualora i fondi disponibili non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste il contributo è diminuito proporzionalmente a tutti gli aventi titolo al fine di poter soddisfare, anche se in misura ridotta, tutti gli istanti.

In caso di decesso dell'istante il contributo è devoluto ai familiari eredi che continuano a condurre l'alloggio, ma non ai successori che non facevano parte del nucleo familiare destinatario del contributo e che non posseggono i requisiti sociali ed economici per accedere al beneficio.

ARTICOLO 7 INDIVIDUZIONE NUCLEO FAMILIARE DEL RICHIEDENTE

L'individuazione del nucleo familiare è quella desunta dal d.p.c.m. 7 maggio 1999 n. 221 e successive modifiche o integrazioni ai sensi del d.p.c.m. 4 aprile 2001 n. 242 nonché dal d.p.c.m. 18 maggio 2001 relativo all'approvazione dei modelli tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione e delle relative istruzioni per la compilazione a norma dell'art. 4 comma 6 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 109 come modificato dal d.lgs. 3 maggio 2000 n. 130.

ARTICOLO 8 CONTROLLI

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 403 del 1998 l'amministrazione comunale procede ad idonei controlli, anche a campione su un minimo del 5% dei richiedenti, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. A tal fine l'amministrazione può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Fermo restando le sanzioni previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, l'Amministrazione comunale provvede alla revoca del beneficio concesso che deve essere restituito gravato degli interessi legali.

ARTICOLO 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse all'erogazione dei contributi di cui al presente bando ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679.

I dati raccolti saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Si precisa che il conferimento dei dati è facoltativo e qualora non vengano fornite le informazioni richieste non sarà possibile considerare la candidatura e di conseguenza erogare il contributo.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

I richiedenti i contributi potranno far valere i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Hanno inoltre diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Loano, che è possibile contattare ai seguenti riferimenti:

Telefono: 019 668306 Indirizzo PEC: loano@peccomuneloano.it

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@comuneloano.it.

ARTICOLO 10 INFORMAZIONI

Eventuali informazioni per la compilazione delle istanze possono essere richieste all'ufficio Servizi sociali via Stella 36 Loano previo appuntamento da concordare telefonando al numero 019.668306.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990, si informa che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Chiara Pizzignach, Funzionario dei servizi sociali.

Loano, 18.04.2023

**Il Dirigente
Servizi alla persona
Dott.ssa Marta GARGIULO**